

Gentile Signora
VANESSA MASE'
Presidente
Prima Commissione permanente
Consiglio Provinciale
Via Mancini, 27 - 38122 TRENTO

Trento, 8 luglio 2020

Oggetto: osservazioni nell'ambito della consultazione della Prima commissione permanente provinciale sul disegno di legge n. 60 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022"

Nella relazione al disegno di legge di assestamento al bilancio 2020-2022, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento mette in evidenza il difficile quadro di finanza pubblica, quale conseguenza della situazione determinatasi a causa della pandemia da Covid-19, la cui evoluzione rimane peraltro marcatamente incerta.

Con la legge di assestamento, la Provincia intende approntare interventi volti a rilanciare la ripresa economica del Trentino, attraverso una manovra espansiva, con iniziative e progetti immediatamente realizzabili e lavori pubblici rapidamente cantierabili.

Il minor gettito tributario per le casse provinciali, sia in relazione a tributi erariali che propri, è determinato in -379 milioni di euro per il 2020, di cui lo Stato ne rimborserebbe 27 milioni, e 235 milioni di euro nel 2021. In tale contesto, ha rilievo la decisione dello Stato di abolire il saldo IRAP 2019 e il 1° acconto 2020.

L'avanzo di amministrazione libero del 2019, pari a circa 200 milioni di euro, l'incremento di risorse dalla Regione di 60 milioni di euro ed il reperimento di altre risorse, consentono di coprire le minori entrate nel 2020 e 2021 e di mettere a disposizione ulteriori risorse per la manovra economica per 250 milioni di euro.

A tale disponibilità, si aggiungono 165 milioni di euro di investimenti finanziabili con ricorso al debito e ulteriori 30 milioni di entrate aventi specifica destinazione (3 milioni di euro dalla CCIAA, 19 milioni dallo Stato per i Comuni, 8 milioni dal Fondo regionale di sostegno alle famiglie e occupazione), per un totale di circa 445 milioni di euro.

L'obiettivo della Giunta è anche quello di approntare progetti che vedono l'apporto finanziario di soggetti esterni alla finanza provinciale. In tale contesto assume rilievo l'attivazione di un **nuovo fondo di Social Housing**, un **nuovo fondo per l'accesso al credito delle PMI** e la promozione di un **fondo per la riconversione energetica del patrimonio immobiliare e per la riqualificazione dell'illuminazione pubblica**.

INTERVENTI PREVISTI DALLA MANOVRA

Focalizziamo l'attenzione sugli interventi maggiormente significativi per il nostro settore:

- *Interventi a sostegno dell'economia*

- **politiche per la casa:** viene autorizzato un fondo di 22 milioni di euro da destinare ad interventi di costruzione e di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, questi ultimi aggiuntivi rispetto a quelli che beneficiano delle agevolazioni fiscali nazionali;

- **sostegno alle assunzioni:** è prevista l'assegnazione di contributi per salvaguardare nella stagione estiva 2020 le assunzioni di personale nei settori legati al turismo, ma anche per incentivare, in tutti i settori economici, le assunzioni di personale a tempo indeterminato che presentino specifici requisiti. Per tale misura sono autorizzati complessivamente 15 milioni di euro;

- **IMIS per strutture a destinazione turistica:** è previsto il dimezzamento dell'IMIS per alberghi e altri fabbricati a destinazione turistica nei casi in cui il soggetto passivo coincida con il gestore dell'attività in essi esercitata, con ristoro dei Comuni per il minor gettito pari a 12,5 milioni di euro;

- **sostegno agli investimenti delle imprese:** sono previsti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, in caso di acquisizione di fabbricati da destinare alla relativa attività economica. Alla misura in esame sono finalizzati 3 milioni di euro;

- **sistemazione del territorio:** sono previsti 3 milioni di euro per la riqualificazione paesaggistica dei centri abitati anche al fine di favorire l'attrattività del territorio;

- **lavori pubblici:** è prevista la mobilitazione di investimenti per oltre 170 milioni di euro, tra i quali 42 milioni sono destinati ai Comuni per investimenti di piccole dimensioni e quindi rapidamente cantierabili, 62 milioni sono destinati al finanziamento degli investimenti sulle strutture sportive in cui verranno ospitate le olimpiadi e paraolimpiadi invernali del 2026 e 70 milioni attengono al finanziamento di altre opere pubbliche.

- *Altri finanziamenti ai Comuni*

Viene completato il trasferimento a favore dei Comuni delle risorse statali a salvaguardia degli equilibri di bilancio dei medesimi enti; si tratta di circa 16 milioni di euro che si aggiungono ai 9,7 milioni già assegnati.

OSSERVAZIONI ALL'ARTICOLATO NORMATIVO

Art. 1

Prevede, ma solo per il 2020, il dimezzamento dell'IMIS a favore dei fabbricati a destinazione turistica.

Riteniamo che una manovra di respiro debba intervenire per almeno un biennio, in considerazione dell'effetto di trascinamento della crisi che, con ogni probabilità, si manifesterà anche nel 2021.

Art. 2

Prevede modifiche alla legge provinciale n. 3 del 2006 nell'ambito del finanziamento di progetti sperimentali per lo sviluppo e la valorizzazione turistica delle zone montane, prevedendo un ampliamento dei soggetti beneficiari.

Valutiamo positivamente l'intervento normativo, che deve però essere accompagnato da una attenta valutazione preventiva e monitoraggio successivo sulle effettive ricadute degli interventi finanziati sui territori montani.

Art. 4

In previsione della completa riforma delle Comunità di valle, l'articolo prevede che non siano indette le elezioni per il rinnovo degli organi delle stesse. La Giunta provinciale nominerà dei commissari, da individuarsi possibilmente nei Presidenti di comunità uscenti, per la durata di 6 mesi, prorogabili di ulteriori 3 mesi. I commissari non avranno poteri in materia di pianificazione urbanistica.

La valutazione è positiva, nell'ottica di una completa riforma legislativa delle Comunità di valle che si auspica possa essere adottata in tempi brevi in coerenza con l'esigenza di una semplificazione degli organi di governo del territorio, di sburocratizzazione e di sostegno all'economia.

Art. 5

La norma interviene in materia di assunzione di personale da parte della Provincia e dei suoi enti strumentali. La norma sancisce il principio della copertura del personale cessato dal servizio (c.d. turn-over) quale regola generale per l'individuazione del numero massimo di assunzioni effettuabili. Il vincolo assunzionale è fondato non sul numero dei dipendenti cessati, ma sulla relativa spesa. È inoltre introdotto un meccanismo di flessibilità che consente, ferma restando la stabilità della spesa, di gestire eventuali necessità urgenti.

La previsione di un vincolo per l'assunzione del personale fondato non sul numero dei dipendenti cessati (secondo un rapporto di 1:1), bensì sulla relativa spesa, pone il presupposto per l'assunzione di personale in numero maggiore rispetto a quello cessato, in considerazione del fatto che il personale cessato ha un costo generalmente (e significativamente) maggiore rispetto al personale neo assunto. Se, nell'immediato, l'intervento normativo non determina un aumento di spesa corrente, nel medio-lungo periodo si verificherà inevitabilmente un incremento della stessa in considerazione delle dinamiche salariali e delle progressioni di carriera del personale neo-assunto. Rispetto a tale prospettiva, non possiamo che esprimere un parere fortemente negativo, poiché in un quadro di finanza pubblica difficile, anche in una visione prospettica, un ulteriore incremento della spesa corrente non potrà che andare a scapito degli investimenti futuri. Richiamiamo, in quest'ottica, l'esigenza di una incisiva riforma burocratica, che partendo dai procedimenti amministrativi passi anche attraverso la razionalizzazione del personale provinciale e dei suoi enti e società strumentali.

Art. 10

Viene abrogata la disposizione che consente alla Provincia di erogare un finanziamento al Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali (CRDP).

Questa scelta è stata anche auspicata dalla Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto 2019.

La nostra valutazione è positiva.

Art. 19

L'articolo 19, per favorire la ripresa del settore edilizio e incentivare interventi di recupero e riqualificazione energetica di unità immobiliari, prevede che la Provincia possa concedere, anche alternativamente: a) per unità immobiliari contributi pari al 100% sugli interessi maturati sui finanziamenti contratti con istituti di credito convenzionati per l'anticipazione dell'importo della detrazione d'imposta; b) per unità abitative contributi in conto capitale fino al 30% dell'importo pari alla differenza tra la spesa sostenuta e il limite massimo di spesa su cui è possibile usufruire della relativa agevolazione fiscale ai sensi della normativa statale vigente, a prescindere dalla detrazione effettivamente spettante al richiedente.

Esprimiamo una valutazione negativa, in quanto gli interventi in argomento godono già di incentivi fiscali adeguati a livello nazionale.

Riteniamo che le relative risorse dovrebbero essere messe a disposizione soprattutto dei Comuni per il finanziamento di lavori e opere pubbliche di minore importo, per sostenere l'attività produttiva di gran parte delle imprese del territorio.

Artt. da 22 a 23 in materia di contratti pubblici.

L'art. 22 prevede che, per consentire il tempestivo adeguamento delle risorse logistiche e la realizzazione degli interventi necessari in materia di infrastrutture, strutture di tipo sanitario ed edilizia scolastica, la Giunta provinciale individui interventi prioritari a cui applicare direttamente le misure di semplificazione, sia normativa che amministrativa, previste dalla normativa statale in materia di contratti pubblici.

La finalità della norma è quella di consentire alla Provincia l'immediata applicazione anche del pacchetto di misure di particolare semplificazione che saranno introdotte a livello statale per il rilancio dell'economia a seguito della pandemia da Covid- 19, laddove queste ultime risultino più efficaci per il raggiungimento dell'obiettivo sotteso rispetto al quadro normativo provinciale.

La nostra valutazione è positiva.

L'art. 23 introduce modifiche alla legge provinciale n. 2 del 2020, con l'obiettivo di limitare il contenzioso sorto sulla suddetta legge, oggetto di ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale.

La proposta normativa incide su alcune disposizioni di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici della LP 2/2020. In particolare:

- (comma 1) si specifica che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per affidamenti di importo pari o superiore alla soglia europea, durante lo stato di emergenza, è ammissibile solo al ricorrere dei casi e delle circostanze previsti dall'articolo 63 del Codice dei contratti;
- (comma 2 e 3) si sostituisce la locuzione "criteri di valutazione di natura discrezionale" con "criteri di valutazione di natura qualitativa";

- (comma 4) si abroga la possibilità che prevede, per due anni dall'entrata in vigore della legge medesima, l'invito di almeno cinque imprese ritenute idonee per l'affidamento di lavori da eseguire in economia di importo non superiore a 150.000 euro.

Riteniamo che, alla luce anche delle emanande disposizioni nazionali (c.d. decreto semplificazioni) in materia di semplificazione delle procedure di appalto, sia opportuno verificare il quadro normativo in relazione ad un possibile, ed auspicabile, ritiro del ricorso del Governo che ha impugnato la legge provinciale n. 2/2020 dinanzi alla Corte Costituzionale, prima di adottare modifiche alla legislazione provinciale che potrebbero risultare non più necessarie.

L'art. 25 inserisce una precisazione nella recente disciplina riguardante i contributi per le locazioni di immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore, sospese dai provvedimenti statali volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo cui tali contributi possono essere concessi anche con altre modalità oltre a quella della compensazione fiscale.

La nostra valutazione è positiva.

L'art. 26 prevede contributi per i piccoli e medi operatori economici operanti in provincia di Trento per l'acquisizione di fabbricati da destinare alla propria attività economica. tali interventi saranno attuati entro l'anno 2021.

La nostra valutazione è positiva.

Art. 33 in materia di infrastrutture e trasporti.

L'articolo 33, con il fine di valorizzare gli immobili della Provincia che risultano inutilizzati, interviene precisando che la cessione gratuita a soggetti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato possa avvenire con riguardo ad un loro interesse pubblico che può essere perseguito anche mediante la concessione dei beni ceduti a soggetti terzi (comma 1).

La proposta normativa consente alla Provincia di autorizzare la permuta del bene contestualmente alla cessione gratuita se detta permuta è effettuata per il perseguimento dell'interesse pubblico del soggetto beneficiario (comma 2).

La nostra valutazione è positiva.

Art. 35 in materia di localizzazione delle discariche di competenza provinciale.

Il comma 1 introduce criteri relativi alla pianificazione di competenza provinciale per incrementare le forme di tutela del territorio con l'introduzione di misure da adottare in sede di pianificazione settoriale.

La norma riguarda discariche per rifiuti non pericolosi, destinate al conferimento dei rifiuti urbani, e delle discariche per rifiuti inerti con dimensioni superiori ai 300.000 mc di volume utile.

In quest'ottica, il nuovo comma 1 bis dell'articolo 65 demanda al piano provinciale di gestione dei rifiuti la definizione di specifiche fasce di salvaguardia delle c.d. "invarianti" individuate dal piano urbanistico provinciale, ossia di quegli "elementi aventi carattere di permanenza e di insostituibilità,

in quanto strettamente e durevolmente relazionati con l'ambiente e il territorio, nonché con la comunità che in essi si riconosce e si identifica”.

La disposizione esclude la realizzazione di discariche all'interno di una fascia di trecento metri dal perimetro delle aree agricole di pregio.

Il comma 2 specifica che l'aggiornamento della pianificazione delle discariche di rifiuti inerti, segue i nuovi criteri previsti per tutte le discariche di competenza provinciale.

Con riferimento al piano delle discariche, per il quale è previsto un aggiornamento entro il 31 dicembre 2020, auspichiamo, come peraltro già positivamente avvenuto nel passato, un coinvolgimento delle categorie interessate (cavatori, impiantisti...) in questo che risulta essere un importante aggiornamento

Art. 38 in materia di accelerazione nel rilascio di titoli edilizi

Il comma 1 estende l'applicabilità della norma che riduce a 45 giorni il rilascio degli atti di assenso comunque denominati da presentare insieme alla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) anche ai casi in cui tali atti siano presentati insieme alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e alla comunicazione al comune per le attività a edilizia libera disciplinate dalla legge sul governo del territorio. Tale modifica incide su una delle norme emergenziali previste dalla legge provinciale n. 3 del 2020 che si applica solo fino al 31 dicembre 2021, rendendo omogenea la disciplina emergenziale relativa ai vari titoli edilizi ed accelerandone il rilascio.

Il comma 2 provvede a un coordinamento normativo all'interno della legge provinciale sul governo del territorio 2015 necessario a seguito delle modifiche introdotte con la legge provinciale n. 3 del 2020. In particolare, poiché la legge provinciale n. 3 del 2020 ha qualificato come opere a edilizia libera le opere di manutenzione straordinaria che non comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno e non riguardano le parti strutturali, e gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, la proposta di norma aggiunge tali interventi tra quelli per quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

La nostra valutazione è positiva. Riteniamo tuttavia che la materia del rilascio dei titoli edilizi abbia bisogno di una profonda revisione in termini di semplificazione e di accelerazione, in quanto i tempi risultano talvolta abnormi. Il termine di 45 giorni va reso effettivo, impedendo la continua sospensione dei termini per la richiesta di documentazione ulteriore, e spesso non dovuta, per la prosecuzione dell'iter autorizzatorio. In tal senso dovrebbe essere ammessa al massimo una sospensione per la richiesta di documentazione; andrebbe inoltre rafforzato il principio del silenzio assenso.

IL PRESIDENTE
Giulio Misconi
